

Rimozione del Superiore religioso *stante munere*: cause e procedimento

Il vissuto ecclesiale dimostra, spesso, che l'attuazione di una norma legale – regolatrice di una fattispecie verosimilmente avverabile – avviene con non poche difficoltà tecnico-operative da parte di chi è chiamato a terminare una vicenda. La prassi fornisce un possibile elenco delle principali cause quali veri e propri motivi del disuso di certe norme legali: l'inesistenza dei precedenti (amministrativi e/o giudiziali); le modalità pratiche procedurali di natura, prevalentemente, intuitiva; una possibile ed alternativa soluzione extra canonica delle controversie; la poca esperienza degli operatori di diritto, specie nelle ipotesi difficilmente inquadrabili all'interno di una previsione generale teorica; l'effettiva mancanza di una successiva norma (particolare o propria) il cui compito è specificare e circoscrivere, ulteriormente, il contenuto di quanto stabilito dal Legislatore universale.

Consapevoli di tale difficoltà, in maggior numero delle ipotesi, tanto non si tratta di non attuare la norma, quanto piuttosto saper proporre i percorsi giuridici (se inesistenti) – innovativi ed efficaci – al fine di pervenire ad un effetto desiderato. Spetta alla dottrina, ma non di rado alla prassi, di delineare e, poi, condividere tali soluzioni purché stabilizzanti, efficacemente, le realtà concrete a cui il diritto è chiamato a provvedere.

Tale sembra, anche, il contenuto della disposizione legale di cui al can. 624 § 3 CIC/83 – oggetto del presente studio – onde il Legislatore si è limitato ad offrire la possibilità di rimuovere un Superiore religioso dal proprio ufficio e/o trasferirlo ad un altro, lasciando al diritto proprio di ogni Istituto di vita consacrata e/o Società di vita apostolica¹ di determinare, ulteriormente, sia le possibili cause di tale intervento sia un percorso procedurale da avviare.

¹ D'ora innanzi IVCSVA.

Visto lo scarso interesse dottrinale relativo a detta problematica, le riflessioni che seguiranno cercheranno di proporre un commento alla menzionata norma dando, al contempo, una particolare attenzione ai motivi e ad un possibile, quanto potenziale, iter amministrativo.

1. Circostrizione tematica

Per giungere ad un quadro abbastanza completo del tema, occorre precisare che l'intenzione di chi scrivere è prendere in considerazione solo la fattispecie della rimozione del Superiore religioso omettendo, in conseguenza, quella del trasferimento quale ulteriore possibile causa della perdita di un ufficio ecclesiale.

È opportuno segnalare che, a mente dei cann. 190 e 191 CIC/83 il trasferimento sia, in realtà, una provvisione canonica avvenuta in seguito ad una rimozione (non penale) da un ufficio² e la promozione ad un altro³. L'istituto giuridico del trasferimento tende a garantire una stabilità nello svolgimento degli uffici ragion per cui, dal punto di vista dottrinale e della prassi tecnico-giuridica, non suscita una particolare problematica⁴.

1.1 Rimozione dall'ufficio

L'ipotesi della rimozione⁵, invece, è la fattispecie più interessante nel suo contenuto poiché una volta avvenuta, il Legislatore universale, di regola, non garantisce al rimosso detta continuità dell'esercizio della potestà annessa ad un ufficio il che permette, fatti salvi i necessari presupposti legali, di ricorrere all'Autorità competente chiedendo la tutela del bene giuridico in rischio.

Attesa la disposizione del canone di cui si discorre, sia il trasferimento sia la rimozione da un ufficio non debbano, necessariamente⁶, avere carattere penale. L'intervento dichiarativo di esser stato rimosso dall'ufficio – previa certezza *ex probatis*

² Cfr. can. 190 § 2 CIC/83.

³ Cfr. J. García Martín, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 2006, p. 632.

⁴ Di certo, il diritto è incompetente ad affrontare le problematiche morali connesse sia con i soggetti responsabili per trasferire i titolari degli uffici che gli effettivi motivi di tali decisioni di governo.

⁵ Cfr. cann. 192–195 CIC/83.

⁶ E, di fatto, non lo siano.

di quanto accaduto⁷ – avviene solo mediante un decreto dell’Autorità competente dopo la consumazione dei delitti le cui ipotesi presenta, tassativamente, il can. 194 § 1 CIC/83.

In verità, la direzione delle riflessioni sulla rimozione deve essere data, piuttosto, sia alla sua opportunità o meno sia alla verifica inerente l’efficacia esecutiva del proprio governo in conformità a quanto attribuito mediante il medesimo incarico. Sembra che la struttura dello stesso canone permetta di intuire che il criterio utile quale matrice di riflessioni che seguiranno, sia quello di stabilità temporale con la quale è stato attribuito l’ufficio.

Il Legislatore pone come principio generale il criterio di non rimuovere dall’ufficio, eccetto l’esistenza delle cause gravi – ma non subito penali – fondati nella realtà dei fatti. La lettura del can. 193 §§ 1 e 2 CIC/83 lascia dedurre che lo stesso ordinamento preferisca e protegga gli uffici la cui provvisione è priva di una durata determinata.

Tuttavia, l’ordinamento non sancisce affatto una regola d’inamovibilità assoluta dagli uffici, sebbene si trattasse dell’esercizio dell’ufficio inerente la *plena cura animarum*⁸. L’idea del presente studio è, che detto intervento, semmai, dovrebbe essere attuato nei confronti di chi è titolare di un altro ufficio cui né fondamento né finalità radicale sia la piena cura pastorale⁹.

1.2 Superiore religioso

Di certo, l’ufficio del Superiore religioso, indipendentemente dall’ulteriore qualifica giuridica attribuibile, non comporta la medesima *cura animarum* perlomeno nella stessa misura in cui la eserciti sia un Vescovo diocesano sia un Parroco. Come

7 Risluta difficile affermare che la rimozione – avvenuta mediante il decreto – abbia carattere di una pena *sic et simpliciter* oppure di una sanzione amministrativa. Tale distinzione, a quanto pare, è inesistente all’interno della normativa canonica, sebbene non manca nella dottrina chi, invocando la matrice civilistica, promuove una simile idea che, tuttavia, non appare affatto evidente nell’ambito della legislazione canonica. Cfr. F. Pérez-Madrid, *Derecho administrativo sancionador en el ordenamento canónico. Propuesta para su construcción*, Pamplona 1994, pp. 41–48; F. Daneels, *Alcune osservazioni sul processo penale canonico e la sua efficacia*, „Folia Canonica” 7 (2004), pp. 197–207.

8 Sebbene inesistene la procedura per la rimozione del Vescovo diocesano, la stessa è prevista per i Parroci non consenzienti.

9 Senza cadere, però, nella convinzione che il ministero di Parroco coincida, quasi meccanicamente, con la Sua identità presbiterale. Cfr. J. García Martín, *Le norme generali*, p. 638.

noto, in certi casi è indubbio che lo stesso Superiore religioso eserciti la propria potestà in forza di due distinti uffici¹⁰. In tal senso, tuttavia, volendo giungere ad una visione abbastanza globale della problematica del presente studio, occorre trattare l'ipotesi del Superiore di un IVCSVA clericale di diritto pontificio come eccezione o, almeno, un caso specifico. In tal ipotesi, è palese che la norma di cui al can. 624 § 3 si applichi solo alla prima fattispecie.

Segue che la vita di consacrazione formalizzata – sia maschile sia femminile – presenta sotto il profilo di governo delle caratteristiche molto simili con le stesse di natura gerarchica, tranne l'ipotesi della cura pastorale identificabile con il fine primario dell'attività ministeriale nella Chiesa. La mancanza del detto fine, ma non solo, facilita la concezione della *potestas a munere* come servizio transitorio poiché fondato e derivante dal voto di obbedienza. In realtà, il can. 624 § 1 CIC/83 proibisce la permanenza personale ininterrottamente indefinita in un ufficio rendendo evidente il pericolo di una sorte di monopolio di certi Superiori vitalizi difficilmente semplici sudditi¹¹. La stessa norma non specifica il numero massimo dei mandati né determina la consecutività degli stessi, lasciando tale compito agli ulteriori chiarimenti del diritto proprio di ogni Istituto. In verità, la temporalità ed amovibilità dei Superiori garantisce, almeno in linea di massima, non solo il bene dei membri stessi ma, anche, tutela la persona fisica che ricopre l'ufficio.

Attesa la disposizione del can. 624 §§ 1 e 2 CIC/83, va osservato che la convenienza di mobilità dei Superiori si riferisce a tutte e tre categorie dei Superiori religiosi. Si tratta di Moderatore supremo, di Superiore maggiore e Superiore locale (incluso quello della Casa *sui iuris*). Ne discende che il criterio di temporalità degli uffici deve, necessariamente, dipendere dalla qualifica giuridica del Superiore concreto come, anche, del tipo di Istituto e di comunità, dello stato numerico dei sodali, della zona geografica dell'*Orbe catholico* o altro rilevante fermo restando, tuttavia, il principio di variabilità in tal senso.

È ipotizzabile che, a volte, sia più conveniente un successivo mandato della stessa persona fisica che pressoché un meccanico cambiamento della stessa *ad litteram legis*.

Chiarita, anche, questa ipotesi, va rilevato che la sistemazione strutturale della norma di cui si discorre suggerisce sia il suo contenuto sia le eventuali cause della

¹⁰ Cfr. cann. 619; 911, 1°; 911 § 2; 957; 1179; 1245 CIC/83.

¹¹ Cfr. D. Andrés, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2008, pp. 167–168.

rimozione: entrambi gli elementi troveranno la loro origine nella permanenza esagerata dei medesimi soggetti agli uffici capitali, o perlomeno rilevanti, dell'Istituto.

2. Temporaneità degli uffici

La costituzione stabile di ogni ufficio ecclesiale di cui al can. 145 § 1 CIC/83 implica una necessaria determinazione temporale inerente la durata dello svolgimento dello stesso incarico. Tale sembra una regola applicabile ad ogni ufficio ecclesiale esercitabile nella Chiesa poiché la stessa necessità è indispensabile per la progettazione e strutturazione dell'attività di governo che, in conseguenza, richiede dai titolari una deliberata organizzazione dalla propria operatività in vista del conseguimento della missione affidata ad ogni Istituto dalla Chiesa. La durata nel tempo dovrebbe, dunque, stimolare i titolari degli uffici più importanti, la capacità di saper coordinare i diversi fattori rilevanti al fine di perseguire i risultati condivisi come, ad esempio, un piano comune di sviluppo dell'Istituto, una globale visione della crescita personal-istituzionale, il progetto di lungo-termine inerente una particolare opera di comune interesse dell'Istituto, fatti salvi il carisma e la tradizione proprie.

Atteso quanto detto, il vissuto di non pochi Istituti dimostra una potenziale ricchezza di persone abili a governare, purché consapevoli delle difficoltà derivanti dall'assunzione dell'ufficio ma, di certo, iniziatori delle idee chiari ed esecutori di quanto indispensabile al fine di portare l'intera Comunità religiosa allo scopo ben preciso. In tal senso, lo scambio e la rotazione agli uffici più significativi all'interno degli IVCSVA garantisce l'opportunità nella partecipazione al governo¹². Vi

¹² Va osservato che vi sono degli Istituti, in maggior numero dei casi claustrali, in cui detto scambio non è talmente desiderabile per una serie di motivi. Si tratta della possibilità legale secondo la quale la stessa persona fisica, con due terzi dei voti degli elettori, possa essere nominata per un terzo o quarto mandato senza alcuna interruzione, esclusa la necessità di ricorrere all'istituto della postulazione. Per simili ragioni il diritto proprio può determinare vitalizio solo un ufficio del Moderatore supremo, ispirandosi alla disposizione del can. 505 del Codice piano-benedettino. Tuttavia, ambedue le ipotesi o le altre soluzioni giuridiche effettuate in tal senso (*in perpetuum; ad nutum Auctoritatis, donec aliter provideatur*) sarebbero una eccezione da quanto stabilito, espressamente, dalla normativa vigente in oggetto. Si pensa all'ipotesi secondo la quale il CCEO al can. 444 § 1 prevede la nomina del Superiore di un monastero *sui iuris* a tempo indeterminato obbligandolo, tuttavia, presentare la rinuncia dall'ufficio raggiunti 65 anni di età (cfr. can. 444 § 3 CCEO). Cfr. U. V. Agúndez, *General vitali-*

è di più: il cambiamento delle persone agli uffici comporta, sempre, la diversità di possibili soluzioni personali poiché implica la varietà intellettuale, caratteriale, formativa del soggetto che deve affrontare le singole situazioni. Lo stesso si dica quanto alle problematiche istituzionali richiedenti una capacità dialogica, indispensabile, per la pacifica e condivisa decisione in oggetto.

Per completare il quadro, occorre accennare che il diritto proprio dovrebbe, sempre, essere capace di leggere attentamente la propria storia insieme alla realtà odierna, al fine di stabilire il tempo più opportuno per ogni ufficio. Tale scelta legale tende ad evitare i mandati sia troppo brevi sia quelli esageratamente lunghi. Nel primo caso lo spazio temporale non facilita né una profonda conoscenza dell'Istituto né permette di concludere il lavoro iniziato (la collaborazione con gli altri e lo sviluppo temporale delle opere). La seconda ipotesi, verificabile con maggior frequenza, può favorire gli atteggiamenti contrari allo spirito di servizio fraterno creando, non di rado, più difficoltà che effettivi vantaggi. Tale situazione, se portata a lungo, provoca un notevole deperimento ed efficacia decisionali, sentito da tutti i sodali dell'Istituto.

Il vissuto ecclesiale come, anche, l'esperienza di non pochi Istituti, dimostra che troppi mandati, sebbene non necessariamente consecutivi, effettuati dal medesimo Superiore, fanno sì che lo stesso non sia più capace di ascoltare quanto importante sarebbe da affermare/suggerire dai sodali. Segue che il medesimo fattore può creare dei fenomeni d'inerzia, di stasi ed immobilismo, generando atteggiamenti privatistici del potere gestito, spesso esercitabile al limite della legittima discrezionalità di cui ciascuno gode nello svolgimento della propria responsabilità. Inoltre, la permanenza eccessivamente lunga in un ufficio crea, inevitabilmente, una rete delle conoscenze (dipendenze) che, non sempre, giovano al diligente adempimento del proprio ufficio cui espletamento, tra l'altro, è oggetto della verifica comunitaria fatta durante il Capitolo ordinario/elettivo dell'Istituto e/o della Sua parte. Non può essere esclusa l'ipotesi secondo la quale l'esercizio della potestà potrebbe favorire lo sviluppo o, addirittura, provocare la malattia – fisica o psichica – tale da rendere il soggetto inabile a governare.

Ad ogni modo, ogni Istituto deve imporsi delle determinate regole di natura temporale entro le quali i certi uffici vanno svolti, tenendo presente i vari criteri

cio con posibilidad de renuncia, „Estudios Eclesiásticos” 82 (2007), pp. 724–728; V. De Paolis, *La vita consecrata nella Chiesa*, Venezia 2011, pp. 362–363.

come il tipo di ufficio da conferire, la condizione personale dell'Istituto, la natura e gli effettivi bisogni dello stesso o altri simili¹³, purché rilevanti.

3. Can. 624 § 3 CIC/83

L'ipotesi di una rimozione del Superiore religioso *stante munere* – così come articolata nella norma di cui si discorre – compare nel Codice giovanneo-paolino come novità. Sebbene la portata della norma si riferisca solo ai Superiori degli IVCSVA, tanto l'idea di rimuovere un titolare di un qualsiasi ufficio vale come regola, anche, per tutti i titolari degli altri uffici, tenendo presente la natura ministeriale dell'ordinamento canonico che, mediante detti incarichi, armonizza il bene comune e l'utilità individuale¹⁴.

Sembra simile il concetto tecnico-operativo del detto istituto giuridico vigente sotto il regime della legislazione abrogata del 1917¹⁵, sebbene le fonti del canone 624 § 1 CIC/83 – citate dagli Autori più autorevoli¹⁶ – non garantiscano la continuità assoluta con il passato giuridico. I canoni 192 § 1 e 193 del CIC/17 nulla stabiliscono nulla quanto all'ipotesi *ab officio amotione*, piuttosto, contemplanò i casi di privazione¹⁷ e trasferimento. Ad onore del vero, solo quell'ultima ipotesi – di cui oggi al can. 624 § 3 – potrebbe identificarsi parzialmente¹⁸ con la disposizione delle norme abrogate lasciando dedurre, al contempo, l'eventuale *modus procedendi in traslatione*¹⁹.

Segue che, per quanto la questione della durata nell'ufficio ecclesiale(-stico) non sia uno dei cardini della materia dal punto do vista codiciale, è tuttavia di grande

¹³ Cfr. can. 624 § 1 CIC/83.

¹⁴ Cfr. can. 192 CIC/83; P. Gherri, *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo, [in:] Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano 2010, pp. 137–138.

¹⁵ Cfr. can. 183 § 1 CIC/17.

¹⁶ Cfr. D. Andrés, *Comento sub can. 624*, [in:] *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II/2, a cura di A. Maroza, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1997, p. 1559; V. De Paolis, *La vita consecrata nella Chiesa...*, op. cit. p. 364.

¹⁷ Sembra che quanto stabilito per la privazione al can. 192 § 1 del CIC/19, oggi trovi l'applicazione nella fattispecie della rimozione di cui al can. 194.

¹⁸ Poiché il Legislatore del 1917 contempla, esclusivamente, l'ipotesi del trasferimento dei Parroci.

¹⁹ Cfr. cann. 2162–2167 CIC/17, malgrado riferibile soltanto ai Parroci.

rilievo qualora compaiano delle circostanze tali da rendere impossibile lo svolgimento del proprio *munus*. Tant'è vero che, in tal senso, ogni Superiore gode di un vero *favor iuris* che, da una parte garantisce dei vantaggi di natura legale allo stesso titolare e, dall'altra, – avvertata la necessità dell'attuazione del contemplato canone – impone al Superiore gerarchico di procedere con tanta cautela procedurale per non trovarsi, addirittura, ad operare illegittimamente. Tuttavia, sarebbe altrettanto vero che una cessazione anticipata dell'ufficio – purché dovuta ai fatti giuridicamente gravi e comprovati – fosse non solo giustificata ma, anche, opportuna.

Atteso quanto affermato, in opinione di chi scrive, è questo il motivo per cui il Legislatore ha deciso di rendere potenziale un'altra eventualità legale tesa a garantire il bene comune dei fedeli. In altre parole; ciò che si cerca di affermare è che lo stesso Codice l'ha resa più esplicita sebbene come tale, non sia una novità assoluta.

4. Cause della rimozione

Chiarite le questioni di cui sopra, ora occorre addentrarsi nella tematica, forse di maggior interesse dottrinale e pratico, relativa ai motivi per cui sarebbe possibile attuare la disposizione legale di cui al can. 624 § 3 CIC/83.

Va rilevato che il Codice vigente non indica nessuna causa in tal senso sia sotto l'aspetto materiale sia qualitativo, limitandosi a rendere competente il Legislatore religioso nella determinazione della fattispecie. Tuttavia, è doveroso rilevare che lo stesso Codice al can. 193 § 2 CIC/83 richiama, esplicitamente, la norma commentata richiedendo l'esistenza delle cause gravi insieme all'istruzione di un procedimento amministrativo²⁰.

Ciò posto, si nota che sia l'uno sia l'altro fattore, in maggior numero dei testi costituzionali degli IVCSVA è inesistente²¹ ragion per cui spetta alla dottrina ra-

²⁰ In verità, il Codice vigente prevede solo due procedure amministrative: per la rimozione dei Parroci e la dimissione dei membri degli Istituti di vita consecrata e delle Società di vita apostolica. Cfr. rispettivamente cann. 1740-1747 e 694-704 CIC/83.

²¹ Atteso che sarebbe impossibile lo studio di tutti i testi costituzionali finora scritti ed approvati, chi scrive ha adottato come criterio metodologico solo quelli Istituti fondati storicamente, aventi una solida esperienza quanto all'oggetto del presente tema. Cfr. *Zakon Cystersów, Konstytucje Kongregacji Polskiej*, n° 94 § 2, Kraków 1998; *Ordine dei Frati Minori Conventuali, Costituzioni* n° 169 § 2, Roma 1984; *Ordine dei Frati Minori, Costituzioni* art. 187 § 1, Roma 1990; *Congregazione del*

gionare e, poi, proporre non solo le eventuali cause in tal senso ma, anche, una potenziale modalità procedurale da concretizzare.

4.1 Gravità dell'atto/evento

Atteso quanto riportato, il Legislatore obbliga ogni Autorità competente – esecutore della rimozione – di provare l'effettiva gravità dei fatti imputabili alla persona del Superiore. Ugualmente gravi dovrebbero essere, anche, le circostanze permettenti l'attuazione del procedimento. Tuttavia, nulla si dice quanto al livello richiesto di tale serietà comportamentale e/o l'incisiva rilevanza attribuibile ad un fatto, considerando presupposta la gravità morale in primo caso.

L'insieme delle norme codiciali aiuta a circoscrivere il concetto di gravità fattuale utile, anche, per la presente tematica. In verità, è nota l'espressione *causa gravis* dalla quale, a seconda dell'ipotesi contemplata, dipende non solo il giudizio definitivo ma, anche, cambiano le misure giuridiche da adottare.

In opinione di chi scrive la disposizione legale del can. 696 § 1 CIC/83 – inerente la dimissione facoltativa di un sodale da un IVCSVA – potrebbe illustrare il livello richiesto della gravità. Detta fattispecie, a differenza di due altre possibilità di espellere un sodale reo e/o colpevole di quanto in accusa – non prevede la consumazione di un delitto²². Il Codice vigente offre un possibile e, di certo, non tassativo, elenco dei comportamenti eventualmente sanzionabili con il provvedimento dimissorio, lasciando, al contempo, la possibilità di stabilire nel diritto proprio le *aliae cause similis gravitatis*. Ciò che il Legislatore richiede come motivo indispensabile è una seria e ripetuta trasgressione della legge canonica e/o della disciplina religiosa insieme al prodotto scandalo.

È doveroso notare che la stessa norma al paragrafo secondo preveda la medesima possibilità per i professi temporanei richiedendo la gravità minore degli atti.

Ne discende la possibile determinazione degli elementi più rilevanti della gravità: oggetto della legge la cui violazione e/o una serie inadempienza potrebbe incidere sul bene comune²³; quantità delle trasgressioni; l'imputabilità richiesta;

Santissimo Redentore, *Costituzioni* n° 099, Roma 1986; Towarzystwo Jezusowe, *Konstytucje i Normy uzupełniające*, art. 346 § 3, Kraków 2001.

²² Cfr. cann. 694–695 CIC/83.

²³ Cfr. can. 290, 3° CIC/83.

le circostanze dell'atto²⁴; l'esistenza dei precedenti; il danno provocato ai terzi e/o all'intera comunità e lo scandalo²⁵.

4.2 Limitazione alle possibili cause

La dottrina più attenta alla problematica di cui al tema, non nasconde la perplessità riguardo alla presentazione dagli eventuali motivi qualificabili come causa sufficiente per rimuovere un Superiore religioso. Di certo, il parametro guida di un verosimile catalogo di dette cause sarebbe il fattore temporale della carica – affidata per troppo tempo agli stessi soggetti – ossia si tratterebbe della verifica qualitativa dello svolgimento di un ufficio, considerando, come criterio dei criteri, il bene della Chiesa.

Come suggerisce Domingo Andrés²⁶, si potrebbe trattare dei casi desumibili dalle formule utilizzate dal Legislatore come *lunghi periodi, permanenza per più tempo dovuto, permanenza ininterrotta*²⁷ – già, brevemente, trattate al commento sulla temporaneità degli uffici nel Codice. In tal senso, dette circostanze potrebbero determinare una condizione soggettiva da qualificarsi come impediente e/o inabilitante il soggetto ad espletare quanto richiesto dall'ufficio.

La siffatta impostazione della ricerca implica che non appartengono al presente interesse le cause penali poiché, qualora avverate, potrebbero portare alla privazione dell'ufficio in conformità al can. 196 § 1 CIC/83, non invece alla rimozione. Lo stesso si dica per la fattispecie dell'abuso di potere quale oggetto del notevole studio, pubblicato di recente²⁸.

A questo punto, è opportuno ricordare che, ricercando le possibili cause per la rimozione dei Superiori religiosi, sia lecito di servirsi dei criteri adottati dal Legislatore nell'ipotesi della rimozione dei Parroci di cui al can. 1740 del CIC/83. Preme osservare che la stessa norma ripresenta, in realtà, quanto stabilito in oggetto dal Codice piano-benedettino, ossia indica come criterio per la rimozione la dannosità e/o l'inefficacia ministeriale del Parroco. Al contempo, stabilisce irrilevante

²⁴ Cfr. can. 1222 § 2 CIC/83.

²⁵ Cfr. can. 401 § 2 CIC/83.

²⁶ D. Andrés, *Le forme di vita consacrata...*, op.cit. p. 171.

²⁷ Cfr. can. 624 § 2.

²⁸ Cfr. F. J. Regordán Barbero, *El superior religioso y el abuso de potestad como prevaricación* (can. 1389). *Una reflexión desde el derecho administrativo canónico*, „Commentarium pro Religiosis” 95 (2014), pp. 26–28.

la colpa del Parroco specificando la necessaria esistenza di qualunque causa tale, però, che sia in grado di pregiudicare il risultato ministeriale dello stesso. Segue che il punto di gravità della norma non è dato al soggetto, piuttosto, alla qualità/efficacia o meno del proprio ministero. Tuttavia, detta inefficacia non è precisata nel senso di un'effettiva regola esecutiva, lasciando in tal modo aperta una gamma di possibilità, di fatto, molto ampia.

La norma successiva rende operativa la disposizione del can. 1740 CIC/83 indicandone le cause: sia di danno sia d'inefficacia ministeriale del Parroco. Si tratta dell'atteggiamento anticlericale (1°), dell'impossibilità fisica e/o morale richiesta per un adeguato servizio ministeriale (2°), della compromissione permanente della minima relazionalità comunitaria (3°), della ripetuta inadempienza grave del ministero (4°) e della nociva amministrazione economica della Parrocchia cui non è possibile rimediare in altro modo (5°). Ad onore del vero, le stesse motivazioni potrebbero essere invocate nell'ipotesi della rimozione ai sensi del can. 624 § 3 CIC/83, fatte salve le dovute distinzioni.

L'utilizzata analogia in entrambi i casi permette di dedurre che, nell'ipotesi della rimozione del Superiore religioso, la massima attenzione – quanto a cause – dovrebbe essere attribuita ai casi dell'inadempienza diligente dei doveri derivanti dall'ufficio o della negligenza vera e propria nell'adempiere l'incarico. Non può essere esclusa né la conflittualità con i sodali tale da impedire l'ordinario modo di governare né la recidiva nell'inadempienza e/o nell'esercizio sbagliato dell'ufficio. Il dubbio, però, che nasce quasi immediatamente riguarda lo stato colposo della persona da rimuovere che, nell'ipotesi della rimozione dei Parroci, non è richiesto. Sembra che neanche qui sarebbe indispensabile ricercare l'imputabilità colposa degli atti (escludendo, a quanto pare, l'ipotesi del dolo) poiché il tenore della norma fa presumere decisivo il fattore temporale insieme alle con le conseguenze negative ne provocanti.

Inoltre, la dottrina²⁹ indica come possibili cause «le nuove esigenze fondate del bene comune o della maggioranza interessata», i nuovi bisogni istituzionali o urgenti cambiamenti strutturali dovuti, solitamente, alle difficoltà vocazionali ed alla diminuzione numerica dei sodali³⁰ (chiusure, unioni, fusioni delle giurisdizioni dell'Istituto)³¹.

29 D. Andrés, *Le forme di vita consacrata...*, op. cit. p. 171.

30 Cfr. D. Andrés, *Le forme di vita consacrata...*, op. cit. p. 171.

31 L'unificazione delle giurisdizioni dell'Istituto religioso è oggetto del decreto definitivo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica datato 8 novembre 1997 onde, nonostante palesamente

Inoltre, va evidenziato che il diritto proprio potrebbe richiedere una certa convergenza tra le possibili cause, garantendo in tal modo, non solo la fondatezza dell'attuazione della norma ma, soprattutto, l'impegno di osservare la giustizia, specie nei confronti di chi potrebbe essere pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti.

Riassumendo, occorre affermare che gli eventuali motivi quali cause efficienti della rimozione, dovrebbero considerare sia l'inefficacia e/o la dannosità – prodottasi in seguito ad un nocivo modo di governare effettuato per troppo tempo – sia le altre circostanze, non necessariamente collegate con la persona del Superiore, purché rilevanti nella gravità³² quanto al miglior modo di garantire il bene comune.

5. Procedimento

Prima di proporre un eventuale iter procedurale, preme osservare che la vita consacrata, nonostante la propria natura carismatica e l'esplicita referenza alla santità – non invece alla struttura gerarchica della Chiesa³³ – si presenta come un ambito di maggior rilevanza amministrativa. Tale valenza si manifesta nello specifico contenuto normativo inerente le caratteristiche comuni ed irrinunciabili atte ad identificare e vivere nella stessa Chiesa la consacrazione formalizzata. Il secondo ambito attiene alla sfera tecnico-operativa tesa ad elaborare i criteri propri di ogni Istituto finalizzati a regolare le modalità di vita cristiana rispetto alla generalità delle altre, determinando, ad esempio, quel genere delle fattispecie la cui attuazione potrebbe provocare un'eventuale lite gerarchica, senza escludere l'ipotesi dell'intervento del Giudice³⁴. A tal categoria dei fatti potrebbe essere inclusa l'ipotesi della rimozione di un Superiore religioso ai sensi del commentato canone.

legittimi passi procedurali – effettuati al fine di chiudere le Province dell'Istituto per, poi, crearne un'unica – il Superiore di una Provincia si opponeva alle decisioni del Capitolo generale in oggetto, volendo, verosimilmente (non è dato sapere), mantenere oltre il proprio ufficio, anche, una certa indipendenza giurisdizionale. Cfr. *Supremum Tribunal Signature Apostolicae, coram Augustoni, decretum diei 8 novembris 1997*, Prot. N° 27013/96 CA, [in:] *Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, a cura di W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 287–298.

³² Considerando quanto utile si possa desumere dall'analogia con le cause della dimissione dall'Istituto di vita consecrata e dalla Società di vita apostolica, ai sensi del can. 696 del CIC/83.

³³ Cfr. can. 574 § 1 CIC/83.

³⁴ E' evidente che esistono, anche, i rapporti esterni che ogni Istituto ha con gli altri enti ecclesiali, soprattutto gerarchici la cui trattazione, tuttavia, non attiene al merito del tema.

5.1 Autorità competente

Come regola, si ammette che l'Autorità competente per conferire un ufficio è ugualmente competente (tranne i casi ben precisi) di farlo perdere, previa l'esistenza di quanto, indispensabilmente, richiesto dalla legge. Segue che il primo criterio utile per la determinazione dell'Autorità – competente per la rimozione – è il tipo dell'ufficio insieme alla qualifica giuridica del Superiore. Stabilite tali informazioni non diventa difficoltoso precisare quale Autorità gerarchica avrà la facoltà di attuare il procedimento amministrativo. Si tratta, dunque, di quel Superiore al quale il Codice attribuisce il diritto non solo di risolvere il ricorso gerarchico ma, anche, di terminare una controversia³⁵.

Sembra che detta affermazione possa valere per tutti gli uffici più importanti dell'Istituto, incluso quello del Moderatore supremo, sebbene vi sia nella dottrina chi afferma, sebbene parzialmente, il contrario³⁶. L'opinione di chi scrive è che il Superiore gerarchico del Supremo moderatore, perlomeno degli IVCSVA di diritto pontificio, è direttamente la Santa Sede la quale – in forza della Sua esperienza rispetto alla cura non solo istituzionale nei confronti delle diverse modalità di consacrazione formalizzata – dispone, si voglia credere, della propria prassi inerente la rimozione del Moderatore generale, ogniquale volta la situazione lo richieda. Inoltre, non può essere esclusa l'ipotesi secondo la quale la competenza di rimuovere un Superiore sarebbe attribuita ad un Superiore collegiale, eccetto la previa disposizione legale prevista nel diritto proprio.

5.2 Attività preliminari: opportunità di procedere

Chiarita la questione dell'Autorità, risulta indispensabile definire un iter amministrativo da seguire. Tuttavia, la sua attuazione dovrebbe, innanzitutto, soddisfare il primo e l'imprescindibile criterio quale l'opportunità e la convenienza di servirsi di quanto ha disposto il Legislatore al can. 624 § 3 CIC/83. In realtà, il carattere discrezionale della potestà di ogni Superiore richiede dall'Autore del procedimento di ponderare l'insieme dei motivi, delle valutazioni, delle circostanze (ed altro simile) per scegliere – tra le diverse possibilità atte ad ultimare la controversia e/o vicenda – una soluzione tale da garantire che il provvedimento utilizzato possa

³⁵ Cfr. can. 1400 § 2 CIC/83.

³⁶ Cfr. V. De Paolis, *La vita consecrata nella Chiesa...*, op. cit. p. 365.

conseguire il fine previsto nel modo più idoneo rispetto alla fattispecie concreta³⁷. La necessaria verifica della minima opportunità di procedere con la rimozione dovrebbe essere fatta in piena consapevolezza di un eventuale ricorso contro la decisione qualora la stessa fosse non solo inopportuna ma, soprattutto, illegittima.

Segue che la decisione di rimuovere un Superiore dovrebbe essere preceduta da una raccolta delle informazioni e/o opinioni da chi, ordinariamente, coadiuva l'Autorità competente in tutto ciò denominabile come atto di governo.

L'ascolto dei pareri è, esplicitamente, previsto nell'ipotesi della rimozione dell'Economo diocesano e del Parroco³⁸ onde il Vescovo diocesano è obbligato dalla legge di sentire gli Organi/Organismi o discutere con le persone idonee i risultati dell'istruttoria. Particolarmente rilevante risulta la prima ipotesi poiché lo stesso diritto affida al Consiglio per gli affari economici della Diocesi i compiti, piuttosto, di carattere tecnico considerando, soprattutto, la perizia dei membri³⁹. È verosimile che il ben definito Collegio nell'esprimere la Sua opinione – riguardante la qualità e/o l'efficacia dell'espletamento dell'ufficio da parte di un Superiore o considerando la gravità dell'evento – possa fornire un autorevole parere decisivo in oggetto, senza creare, però, nessun'impressione dell'arbitrarietà nel procedere né forzare e/o imporre la decisione a chi sarebbe competente di prenderla.

5.3 Azione dell'Autorità

La dottrina suggerisce che un eventuale iter procedimentale potrebbe ispirarsi a quello ormai tipizzato e formalizzato per l'ipotesi della rimozione dei Parroci⁴⁰, eccetto tutte le peculiarità che la stessa debba conservare per i soggetti cui rimuovere da un ufficio comportante la *plena cura animarum* e mutando quanto possibilmente attuabile nei confronti di un Superiore, non necessariamente provvisto della medesima potestà che il Parroco.

In primo luogo, spetta all'Autorità di compiere l'istruttoria⁴¹ qualora tale fosse necessaria. Attesa la struttura del commentato canone, è ipotizzabile che in

³⁷ In altre parole: si tratta del discernimento.

³⁸ Cfr. rispettivamente cann. 494 § 2; 1742 § 1 CIC/83. Il Codice abrogato, al can. 2165, ordinava al Vescovo diocesano di «audire duos parochos consultores».

³⁹ Cfr. can. 492 CIC/83.

⁴⁰ Cfr. V. De Paolis, *La vita consecrata nella Chiesa...*, op. cit. p. 365.

⁴¹ Cfr. can. 1742 § 1 CIC/83.

maggior numero dei casi, sarà indispensabile accertare la sussistenza dell'inefficacia o nocività del governo del Superiore. Si presume che la ricerca di quanto utile per la rimozione debba essere fatta secondo le modalità codiciali consuete e, cioè, osservando la riservatezza e l'attenzione per non ledere la buona fama della persona.

In tema dell'istruttoria, il massimo rilievo sarà attribuito alla visita fraterna e/o canonica⁴² di una Casa religiosa o di una Provincia poiché è una conveniente occasione di informarsi dello stato effettivo di una comunità, sotto ogni punto di vista, non escluse le opinioni dei terzi purché onesti e seri⁴³.

In un secondo momento, come notato prima, l'Autorità competente dovrebbe ascoltare quanto potrebbe essere considerato importante dai propri Consiglieri al fine di valutare l'effettiva gravità della situazione emersa dall'istruttoria, aggiornando le modalità ordinarie come discussione, votazione (anche segreta), inclusa la possibilità di stendere per scritto le singole opinioni di ogni Consigliere qualora il parere minoritario sarebbe contrario al convincimento dominante.

L'Autorità, sebbene attuata l'istruttoria, non dovrebbe mai escludere l'ipotesi della rinuncia spontanea del Superiore; anzi: tale potrebbe essere una via più opportuna semmai più semplice. Tuttavia, qualora il soggetto non volesse rinunciare – attesa, però, l'esistenza degli oggettivi motivi e della reale opportunità/necessità di far perdere l'ufficio – l'Autorità dovrebbe indicare le cause e gli argomenti al Superiore, preferibilmente in forma scritta, non rinunciando, al contempo, dell'incontro *in persona* onde sarebbe possibile sviluppare la comprensione reciproca.

Preme osservare che la procedura per la rimozione dei Parroci prevede un limitato spazio temporale per agire⁴⁴. Analogamente, la medesima formalità amministrativa in tema di cui si discorre, dovrebbe restringere l'operatività dell'Autorità in un quadro temporale abbastanza circoscritto tale da evitare i gravi ritardi – in palese contrasto con l'ordinario modo di speditezza amministrativa. Segue che ogni forma del contatto ufficiale potrebbe essere corredata con una scadenza temporale, relativamente breve, sufficiente, però, per esporre le proprie ragioni in oggetto. Non può essere escluso l'utilizzo del termine perentorio quanto alle contestazioni del rimosso.

Esaurite le modalità pastorali insieme alla provata l'indisponibilità del Superiore a dimettersi, l'Autorità dovrebbe decretare la rimozione, motivando la

42 Cfr. can. 628 § 1 e 3 CIC/83.

43 Cfr. can. 1741 3° CIC/83.

44 Cfr. can. 1744 § 1 CIC/83.

propria decisione. Va osservato che per chi viene rimosso, il Codice assegna la reale possibilità di ricorrere contro la decisione a sé sfavorevole. Sarebbe onesto da parte dell'Autorità – ma non necessario – di indicare al soggetto detta eventualità. Attivata la soprammenzionata opportunità da parte del Superiore, si osservano le disposizioni legali per il ricorso gerarchico.

6. Effetti giuridici

Inspirandosi a quanto previsto per la rimozione dei Parroci, in tema presente sarebbe ipotizzabile che il Superiore potesse contestare sia la causa sia le motivazioni adottate dall'Autorità gerarchica. Come in ogni simile circostanza, dovrebbe essere effettuato un supplemento d'istruttoria – solitamente da chi asserisse di esser stato pregiudicato quanto all'esercizio dei propri diritti. Sorti i possibili nuovi elementi, incluse le nuove prove, l'Autorità dovrebbe riesaminare la vicenda, servendosi dell'aiuto dei Consiglieri. Tale operazione dovrebbe essere conclusa sia con la conferma di quanto, precedentemente, disposto o con la revoca della rimozione.

Preme osservare che qualora il rimosso giudichi inadeguata la decisione dell'Autorità privante dall'ufficio e manifesti tale obiezione allo stesso Superiore gerarchico, e purché lo faccia in forma scritta, tal atto produce l'effetto sospensivo a mente del can. 143 § 2 CIC/83. All'ipotesi contraria e, cioè, alla piena accettazione di quanto decretato si riferisce la disposizione del can. 143 § 1 CIC/83.

Conclusione

È evidente che il fattore temporale tocchi il mondo del diritto e, anzi, di temporalità è intriso qualunque principio, istituto o atto giuridico. La presente ricerca si è proposta di dimostrare la rilevanza giuridica del tempo, specie nell'ipotesi della rimozione di un Superiore religioso dal proprio ufficio a mente del can. 624 § 3 CIC/83. La trattazione dell'istituto giuridico della rimozione, qui verosimilmente più teorica che pratica, è stata effettuata con l'utilizzo dell'analogia sia in quanto disposto per la dimissione dei sodali – in tema della gravità delle cause – sia per la rimozione dei Parroci – in tema della procedura. Segue che la scelta di soprammenzionati istituti giuridici ha permesso di proporre un parametro proprio (elemento temporale) come chiave di lettura quanto alla corretta applicazione della norma di

cui al contemplato canone. Inoltre, è stato possibile proporre sia le cause sia l'eventuale procedimento amministrativo della rimozione la cui valutazione è sottoposta ad un ulteriore contributo, non esclusa una nuova proposta in oggetto.

In un certo senso, è lo stesso tempo che verifica l'efficacia del governo. Segue che l'attuazione del can. 624 § 3 del CIC/83 da parte di chi ne è competente dovrebbe avverarsi qualora il soggetto titolare, nonostante le scadenze temporali dell'ufficio e/o palese inabilità o inidoneità a decidere, si opponga a dimettersi. Il Legislatore proprio, tuttavia, deciso di rimediare in tal emergenza, deve considerare la globalità della situazione tenendo presente la necessaria armonizzazione tra il bene della persona – cui è doveroso aiutare – ed il bene dell'intera Comunità ecclesiale. In tal senso, la rimozione consiste nell'accurata valutazione, fatta con prudenza e carità, della situazione accertata tesa all'avvio del provvedimento più confacente al caso.

SUMMARY

Removing the religious superior *stante munere*: causes and procedure

The paper examines the hypothesis of removal from the office of Superior during his proper function, which is established in can. 624 § 3 CIC 1983. Given the lack of regulation in the proper law in the majority of the religious institutes, the main goal was to propose the correct reasons and the accurate procedure so as to remove those superiors who remain too long in offices of governance without interruption. In order to suggest those elements, author used the analogy in reference to the others legal institutes: the dismissal from a religious institute (possible reasons as said in the can. 696 § 1) and the removal of pastors (possible procedure as regulated in can. 1740–1752).

Keywords: removal, ecclesiastic office, religious superior, administrative procedure, removal of pastor

Usunięcie przełożonego zakonnego z urzędu *stante munere*: przyczyny i procedura

Głównym zamierzeniem niniejszego elaboratu jest dogłębna analiza dyspozycji kodeksowej wyrażonej w kan. 624 § 2 KPK 1983. Krytyczno-konstruktywny komentarz odnośnie do problematyki usunięcia przełożonego zakonnego z urzędu *stante munere* uwagę czytelnika będzie koncentrować zasadniczo na tematyce dotyczącej czasowego charakteru

powierzania urzędów w Kościele, podkreślając jednocześnie możliwe przyczyny utraty nadanej funkcji we wspomnianym trybie oraz proponując aspekt zastosowania odpowiedniego do przedmiotu *factispecies* postępowania administracyjnego. W trosce o spójność rozważań autor stosuje zasadę analogii w ukazaniu tak ciężkości powodu(ów) utraty przez przełożonego zakonnego urzędu (odniesienia do instytucji wydalenia profesów z instytutu zakonnego), jak i samej procedury usunięcia, powołując się – tym razem – na typizowane przez kościelnego ustawodawcę postępowanie usunięcia proboszczów.

Słowa kluczowe: usunięcie, urząd kościelny, przełożony zakonny, postępowanie administracyjne, usunięcie proboszcza

BIBLIOGRAFIA

1. Agúndez U. V., *General vitalicio con posibilidad de renuncia*, „Estudios Eclesiásticos” 82 (2007), pp. 691–728.
2. Andrés D., *Comento sub can. 624*, [in:] *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II/2, a cura di A. Maroza, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1997, pp. 1559–1561.
3. Andrés D., *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2008, pp. 167–171.
4. Congregazione del Santissimo Redentore, *Costituzioni*, Roma 1986.
5. Daneels F., *Alcune osservazioni sul processo penale canonico e la sua efficacia*, „Folia Canonica” 7 (2004), pp. 197–207.
6. De Paolis V., *La vita consecrata nella Chiesa*, Venezia 2011, pp. 361–365.
7. García Martín J., *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 2006, pp. 631–643.
8. Gherri P., *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo*, [in:] *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano 2010, pp. 137–138.
9. Ordine dei Frati Minori Conventuali, *Costituzioni*, Roma 1984.
10. Ordine dei Frati Minori, *Costituzioni*, Roma 1990.
11. Pérez-Madrid F., *Derecho administrativo sancionador en el ordenamento canónico. Propuesta para su construcción*, Pamplona 1994.
12. Regordán Barbero F. J., *El superior religioso y el abuso de potestad como prevaricación (can. 1389). Una reflexión desde el derecho administrativo canónico*, „Commentarium pro Religiosis” 95 (2014), pp. 7–29.

13. *Supremum Tribunal Signature Apostolicae, coram Augustoni, decretum diei 8 novembris 1997*, Prot. N° 27013/96 CA, [in:] *Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, a cura di W. L. Daniel, Montréal 2011, pp. 287–298.
14. *Towarzystwo Jezusowe, Konstytucje i Normy uzupełniające*, Kraków 2001.
15. *Zakon Cystersów, Konstytucje Kongregacji Polskiej*, Kraków 1998.